

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3942 del 03/08/2022
Oggetto	VARIANTE NON SOSTANZIALE DI CONCESSIONE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL CORSO D'ACQUA FIUME CONCA AD USO CONSUMO UMANO IN COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN). DITTA: ROMAGNA ACQUE SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A. PRATICA: RN69A0001
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4144 del 03/08/2022
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno tre AGOSTO 2022 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile del Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

## LA DIRIGENTE

### VISTI:

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G. Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

**PREMESSO** che con det. 2300 del 19/05/2020 è stato assentito a Romagna Acque Società delle Fonti Spa, p.iva./c.f. 00337870406, il cambio di titolarità della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali dal corpo idrico denominato Fiume Conca cod. IT08220000000005\_6ER, cod. pratica RN69A0001, rilasciata con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 2706 del 10/03/2000;

**PRESO ATTO** che:

- dall'anno 2011, previe richieste inoltrate da Romagna Acque Società delle Fonti Spa e relativi assensi dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE) di concerto con la competente autorità idraulica Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile (Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Romagna Ufficio territoriale Rimini), è stata anticipata la chiusura delle paratoie e dunque la captazione della risorsa nell'invaso da aprile;
- con istanza acquisita al protocollo PG/2022/52392 del 29/03/2022 Romagna Acque Società delle Fonti Spa, ha richiesto una variante non sostanziale alla concessione di cui sopra;

**ESAMINATA** la documentazione presentata a corredo della domanda, dalla quale si evince che la modifica alla concessione consiste nel poter consolidare nel tempo la chiusura anticipata mediante l'aggiornamento dell'art. 8 del disciplinare, portando il periodo di possibile chiusura delle paratoie, dall'attuale Maggio-Ottobre ad Aprile-Ottobre, allo scopo di favorire il mantenimento della riserva di risorsa idropotabile;

**DATO ATTO** che la domanda è stata sottoposta al procedimento di variante di concessione di derivazione da acque superficiali ai sensi dell'art.31, r.r. 41/2001;

**PRESO ATTO** del parere espresso dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Romagna Ufficio territoriale Rimini

(PG/2022/90678 del 31/05/2022) che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

**ACCERTATO** che la richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno 2022, risultando in regola col pagamento delle annualità pregresse;
- ha versato in data 25/07/2022 la somma pari a 181,27 euro, ad integrazione del deposito cauzionale già costituito in data 13/05/2020, nella misura di 5.511,22 euro;

**RITENUTO**, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della variante non sostanziale della concessione cod. pratica RN69A0001.

**DETERMINA**

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a Romagna Acque Società delle Fonti Spa, p.iva./c.f. 00337870406, la variante non sostanziale alla concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali rilasciata con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 2706 del 10/03/2000, come modificato con det. n. 2300 del 19/05/2020 di cambio titolarità, cod. pratica RN69A0001, in relazione alla chiusura anticipata delle paratoie, mediante l'aggiornamento dell'art. 8 del disciplinare, portando il periodo di possibile chiusura dall'attuale Maggio-Ottobre ad Aprile-Ottobre;
2. di confermare la scadenza della concessione al 10 marzo 2030 e tutte le altre disposizioni contenute nel decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 2706 del 10/03/2000, come modificato con det. n. 2300 del 19/05/2020 di cambio titolarità;
3. di approvare il disciplinare di concessione sostitutivo di quello approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 2706 del 10/03/2000, come modificato con det. n. 2300 del 19/05/2020 con le modificazioni sopra evidenziate, allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 18/07/2022;

4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2022 in 5.692,49 euro;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 5.692,49 euro;
6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata e di trasmetterne copia all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Romagna Ufficio territoriale Rimini e alla Prefettura di Rimini - Ufficio Territoriale del Governo di Rimini;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
9. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

*Donatella Eleonora Bandoli*

*ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE*

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali rilasciata a Romagna Acque Società delle Fonti Spa, c.f. 00337870406 (cod. pratica RN69A0001).

**ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA**

1. L'opera di presa è costituita da invaso artificiale sul fiume Conca mediante sbarramento ed impianti di sollevamento potabilizzazione e distribuzione tramite condotte adduttrici a serbatoi degli acquedotti comunali.
2. L'opera di presa è sita in Comune di San Giovanni in Marignano (RN), su terreno di proprietà della concessionaria censito al fg. 1, mapp. 506; coordinate UTM RER: X = 797002; Y = 874068.

**ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO**

1. La risorsa idrica prelevata dopo opportuna depurazione e potabilizzazione è destinata ad uso consumo umano.
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 260,00, portata media pari a l/s 260,00 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 1.200.000;
3. Il prelievo di risorsa idrica può essere esercitato nell'intero arco dell'anno secondo il programma descritto nella relazione in data 22/02/1985, redatta dal tecnico consorziale a corredo della domanda, che si intende parte integrante del presente atto.
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico cod. IT08220000000005\_6ER fiume Conca;

**ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE**

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, il cui importo per

l'anno 2022 è pari a 5.692,49 euro.

2. Il pagamento del canone deve avvenire, mediante PagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
3. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

#### **ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 5.692,49 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

#### **ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA**

1. La concessione è rilasciata fino al 10 marzo 2030.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### **ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA**

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.



#### ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto a mantenere in regolare stato di funzionamento idoneo e tarato dispositivo per la misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Regolazione della portata** – Affinchè non sia prelevata una quantità di acqua maggiore di quella indicata all'art. 2 del presente disciplinare, il concessionario, dovrà conservare in perfetta efficienza ed inalterate le apparecchiature di misurazione e regolazione di portata e di rilevamento dei livelli dell'invaso artificiale e lungo l'asta fluviale a monte del serbatoio. Resta comunque stabilito che i funzionari dell'amministrazione concedente potranno in qualsiasi momento accedere ai vari luoghi di presa e di rilevamento ed eseguire ogni possibile controllo sugli apparecchi di misurazione e di regolazione e sulle condotte adduttrici.
3. **Rilascio del DMV** – Ai sensi del combinato disposto degli artt. 94 e 145 del DLgs n. 152/2006, dell'art. 48 del RR n. 41/2001 e dell'art. 57 delle norme del Piano Regionale di Tutela delle Acque, è fatto obbligo al Concessionario di garantire costantemente il rilascio in alveo, a valle del punto di derivazione sul fiume Conca, un deflusso minimo vitale (DMV) fissato nella misura di:
  - 0,12 mc/s (120 l/s) nel periodo estivo (magg-sett);
  - 0,21 mc/s (210 l/s) nel periodo invernale (ott-apr);

Essendo tale DMV individuato dalla vigente normativa come “valore di riferimento” l’Amministrazione concedente potrà chiedere che lo stesso sia aumentato qualora la portata concessa pregiudichi il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione ai sensi dell’ art 95 del Dlgs n. 152/2006.

4. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione, il termine di validità della stessa e i periodi di effettivo prelievo.
5. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all’Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d’uso dell’acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l’hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
6. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l’Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
7. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
8. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all’Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell’evento.
9. **Cessazione dell’utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l’eventuale cessazione dell’utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni

impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

10. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
11. **Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

#### **ARTICOLO 8 - CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE**

Si fanno proprie le seguenti prescrizioni, dettate dalle Amministrazioni competenti ad esprimere parere sul rilascio della concessione:

1. Il presente nulla osta idraulico (Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Romagna Ufficio territoriale Rimini PG/2022/90678 del 31/05/2022) è condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - a. la durata del presente nulla osta idraulico è pari alla durata indicata nell'Atto di Concessione rilasciato da ARPAE.
  - b. Sono confermate tutte le prescrizioni presenti nella concessione originaria.
  - c. E' compito del concessionario tenersi aggiornato consultando il Bollettino di Vigilanza Meteo-Idrogeologica Idraulica/l'Allerta Meteo-Idrogeologica-Idraulica emesso da ARPA Emilia-Romagna e reperibile presso il portale Allerta Meteo Emilia-Romagna <https://allertameeo.regione.emiliaromagna.it/> oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale, al fine di porre in essere tutti i comportamenti utili a prevenire pericoli alla incolumità delle persone;

- d. il richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona perimetrata con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica;
- e. il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di ARPAE e di ARSTePC, in particolare e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da queste Agenzie incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. ARSTePC e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza;
- f. ARSTePC non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali, ad esempio, piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale;
- g. nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal concessionario per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ARSTePC);

- h. è compito del richiedente ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi;
- i. ARSTePC resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;
- j. in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Ufficio Territoriale di Rimini, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE), che ne ha facoltà ai sensi di legge, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'amministrazione concedente (ARPAE);
- k. la violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme sopra richiamate;

#### **ARTICOLO 9 - CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE**

Al concessionario è consentito di chiudere le paratoie limitatamente al periodo aprile-ottobre e fatto obbligo di mantenerle parzialmente o anche totalmente aperte nei restanti mesi in modo da contenere nel bacino un livello di invaso attorno a quota +12,50 +12,80 sufficiente per consentire la derivazione attraverso la sola presa di luce m. 0,70 x 0,70 ricavata nella torre di presa da quota +11,00 a + 11,80. Essendo il livello piezometrico nell'invaso incidente sulla sicurezza idraulica, eventuali aperture/chiusure delle paratoie al di fuori dei periodi sopra indicati dovranno essere autorizzate dall'Agenzia di Protezione Civile competente per territorio.

In caso di piena nei mesi di maggio ed ottobre durante i quali è consentita la chiusura delle paratoie e nei restanti mesi da novembre ad aprile, nel corso dei quali le paratoie restano parzialmente aperte, è fatto obbligo al concessionario di provvedere tempestivamente allo svuotamento dell'invaso mediante apertura totale delle paratoie e dello scarico di fondo per lasciare defluire i materiali solidi ed in sospensione restando il concessionario stesso facoltato di intercettare le code delle piene stesse ai fini della ricostruzione dell'invaso.

Il concessionario resta, comunque, obbligato ad attuare ogni utile accorgimento al fine di non intercettare quelle portate che si accompagnano a trasporto di materiali fini ghiaiosi, utili al rifacimento del litorale e, nei riguardi della sicurezza e dell'igiene pubblica, di non invasare acque eccessivamente cariche di sostanze chimiche impiegate nei trattamenti anticrittogamici ed acque con torbidità elevata.

I dati di rilievo dei livelli idrometrici e delle portate derivate, rilevati dagli strumenti installati ai sensi del disciplinare n. 633 del 1992, dovranno essere mensilmente trasmessi all'ente competente per la sicurezza idraulica per le opportune verifiche e valutazioni.

E' fatto obbligo al concessionario provvedere preventivamente ad assidui esami di campioni d'acqua prelevati dal serbatoio al fine di accertarne l'accettabilità ai fini della sicurezza dell'igiene pubblica e del grado di torbidità in relazione alla capacità depurativa degli impianti, provvedendo all'intercettazione delle piene in corrispondenza dei periodi di accertata inidoneità delle acque invasate.

#### **ARTICOLO 10 – VERIFICA DI CONGRUITÀ**

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi

della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario,  
fatta salva la riduzione del canone.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**